DISCIPLINARE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
CON VARCHI CONTROLLATI ELETTRONICAMENTE

Al fine di tutelare le esigenze degli abitanti e di coloro che frequentano il Comune di Celano, nonché di salvaguardare il territorio e la sicurezza della circolazione stradale, si ritiene di dover procedere all'installazione di varchi elettronici e di approvare una puntuale regolamentazione che abbia valenza ricognitiva degli atti normativi locali, integrativa e/o modificativa, per la parte oggetto di specifica trattazione. La ZTL sarà in funzione nei giorni feriali e festivi. Di seguito si riporta l'elenco delle tipologie di autorizzazioni che disciplinano la sosta ed il transito nelle ZTL del Centro storico del Comune di Celano e che verranno automaticamente inserite nel server dei varchi telematici, fornendo, per ciascuna tipologia, l'attuale regolamentazione così come derivata dalle modifiche intervenute nel corso del tempo.

art. 1. Delimitazione dell'area

La ZTL regolata dal presente Disciplinare comprende le seguenti zone del Centro storico, individuate con la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 29.06.2012:

Via Luigi Giuliani
Via Porta Nuova
Corso Umberto
Via Castello
Largo Cavalieri di Vittorio Veneto
Largo Capo del Colle
Via Supportico Magnante
Via Sabotino
Piazza R. Margherita
Via e Piazza S. Giovanni
Via Scalette
Via S. Angelo

La esatta delimitazione delle aree di circolazione ricomprese nelle predette zone sarà definita con l'ordinanza di cui all'art. 7 del Codice della Strada D.P.R. n. 285/1992).

Art. 2. Orario di divieto

L'orario di divieto di transito e sosta nella Z.T.L., salvo diversa e motivata determinazione, è fissato dalle ore 00.00 alle ore 24.00 ad eccezione dei veicoli autorizzati.

Art. 3. Disciplina degli accessi e sosta alla Z.T.L.

In deroga all'orario di divieto di cui all'art. 2, l'accesso e la sosta saranno consentiti ai soli veicoli autorizzati. Ogni mezzo autorizzato dovrà esporre sul parabrezza in modo ben visibile, il contrassegno di transito e/o sosta (pass) che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. L'esposizione sarà obbligatoria per perfezionare l'autorizzazione al transito e/o alla sosta. La sua mancata esposizione comporterà la relativa sanzione da parte degli organi di Polizia. Ogni permesso o contrassegno, verrà inserito in un apposita lista bianca (*white list*) gestita dal Comando di Polizia Locale

Art. 4. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, come specificato nelle premesse, il permesso rilasciato per l'accesso alla ZTL è sempre un permesso di solo transito, che contempla una breve sosta per consentire il carico e scarico. Per "breve sosta" si intende di norma un tempo massimo di 15 minuti a disposizione dell'utente, fermo restando che:

a) l’Amministrazione comunale sarà esente da qualsiasi danno e/o controversia che potrà verificarsi durante tale operazione;

b) la sosta consentita non costituisce un diritto e non dovrà mai costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e persone o comunque essere in contrasto con le norme del Codice della Strada e/o del Codice Civile;

c) l’utente è sempre tenuto ad esporre il permesso cartaceo in modo leggibile in tutte le sue parti ed esposto in maniera visibile, sulla parte anteriore del cruscotto. La mancata esposizione o il parziale e totale occultamento del permesso, salvo verifiche espletabili in ufficio, comporterà la violazione ai sensi dell'art. 158, commi 2 e 6, del Codice della Strada;

d) è vietata la riproduzione del permesso cartaceo in tutte le forme possibili (fotocopie, scannerizzazioni, in bianco e nero o colori) o anche la modifica manuale o meccanizzata dei dati o comunque qualsiasi manomissione dello stesso; la violazione a tale disposizione, a seconda delle ipotesi citate, potrà essere penalmente perseguibile;

e) dovrà essere sempre indicato l'orario di inizio sosta, preferibilmente con disco orario o con altre modalità. Il “Permesso” è un'autorizzazione rilasciata con richiesta scritta, mediante presentazione a mano allo Sportello del Comando nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00), oppure con invio fax al Comando Polizia Municipale (0863/712052) ovvero, di comunicazione al seguente indirizzo e-mail comunecelano.polizia@pec.it. Resta inteso che sarà cura del richiedente formulare una richiesta completa di tutti i dati, motivazione (tra quelle possibili successivamente descritte), tipo di permesso, targa del veicolo e ove previsto, documentazione giustificativa per “permesso permanente e permesso temporaneo”;

f) per “permesso temporaneo” si intende un'estemporanea ed occasionale autorizzazione all'ingresso in ZTL, avente la validità di massimo 3 giorni consecutivi, ovvero, per un massimo di cinque accessi nell’arco temporale di un anno dalla data di rilascio. I permessi sono rilasciati dal Comando Polizia Locale, a seguito di istruttoria. Sarà cura del richiedente munirsi di autorizzazione scritta rilasciata dal Comando prima dell’ingresso nella ZTL Tale permesso è gratuito;

g) per “permesso permanente” si intende l'atto di autorizzazione rilasciato formalmente da questa amministrazione con scadenze temporali predefinite a seconda della tipologia ed a seguito di una istanza scritta ed istruttoria, come meglio definito in seguito. A seconda della tipologia, questo può essere rilasciato previo pagamento oppure a titolo gratuito. Il permesso permanente viene rilasciato a persona fisica o titolare di impresa commerciale ed artigianale o a fini di pubblica utilità (successivamente e dettagliatamente descritte), cui viene allegata una lista aperta contenente le targhe dei veicoli cui gli stessi fanno capo, ed il numero progressivo del permesso relativo. Tale lista costituisce parte integrante e sostanziale del permesso. Di seguito vengono dettagliatamente ma non esaustivamente elencate le categorie ricadenti nella tipologia "veicoli pubblica utilità", con l’avvertenza che la proprietà o l'utilizzo in capo a tali soggetti potrà comunque essere accertata d'ufficio; in tal caso i veicoli saranno automaticamente e di diritto autorizzati alla ZTL, ovvero, inseriti nella *white list* dei varchi elettronici:

1. Amministrazione comunale e altri Enti pubblici
2. Forze di Polizia e Polizia Locale

3. ambulanze e mezzi di soccorso
4. imprese funebri - limitatamente al trasporto salma
5. taxi e locazione con conducente
6. società/aziende di erogazione e fornitura e manutenzione di servizi di pubblica necessità
7. Servizi ASL e Associazioni di volontariato che svolgono assistenza domiciliare;

h) su tutti i permessi saranno indicate prescrizioni e limitazioni in relazione al percorso più breve da seguire per il raggiungimento del luogo di destinazione per il senso di percorrenza rispettando la segnaletica. In relazione alla ZTL regolamentata da varchi elettronici, verrà altresì specificato il varco di accesso autorizzato. L'urgenza ai fini del presente provvedimento disciplina solo i casi di necessità ed urgenza strettamente legati ad eventi estemporanei non previsti ed imprevedibili, riferiti alle attività svolte come dettagliatamente descritto nel relativo paragrafo. L'urgenza è assoggettata all'autorizzazione differita, che ai fini del presente provvedimento è l'autorizzazione al transito rilasciata a seguito di positiva istruttoria del Responsabile del Procedimento, successivamente all'avvenuto ingresso in ZTL e alla comunicazione trasmessa con la procedura semplificata per i permessi temporanei (fax, e-mail etc.) entro e non oltre 48 ore successive a quelle in cui è avvenuto l'accesso. I soggetti che sono ammessi a presentare l'istanza, vengono denominati da ora in avanti richiedenti;

i) qualora il richiedente sia invece un privato cittadino, è ammessa la presentazione di un'unica istanza in nome e per conto dei componenti del proprio nucleo familiare convivente, in relazione ai veicoli da questi ultimi posseduti. Eccetto le categorie di soggetti per le quali la legge riserva diritti speciali (autorizzazioni a veicoli di pubblica utilità, concessioni ai diversamente abili etc.), elemento essenziale per ottenere un'autorizzazione al transito in ZTL senza alcuna limitazione oraria, è la proprietà o la disponibilità ad uso esclusivo di un'area privata, ovvero, di un posto auto o garage detenuto a qualunque titolo;

l) ai fini del presente provvedimento, per "uso esclusivo" si intende la disponibilità e l'utilizzo di un posto auto di stazionamento esclusivamente a servizio del veicolo del richiedente, indipendentemente dal titolo di proprietà. Laddove il numero dei posti auto in proprietà, in rapporto di uno a uno con il numero dei veicoli posseduti, venga ceduto ad uso esclusivo a favore di terzi a qualunque titolo, il soggetto perderà il diritto di accedere alla ZTL;

m) ai fini del presente provvedimento, per "posto auto" s'intende un'area di dimensioni adeguate allo stazionamento o di 1 autoveicolo o di 2 motoveicoli o di 3 ciclomotori a due ruote. La proprietà del posto auto è soggetta a regime di autocertificazione. La proprietà è regolata dal codice civile italiano dagli artt. 832 e seguenti. La disponibilità del posto auto ad uso esclusivo, invece, dovrà essere sempre documentata, anche ove la stessa sia in comodato d'uso gratuito mediante autocertificazione sottoscritta dal proprietario. La disponibilità è regolata nel codice civile italiano dagli artt. 1140 e seguenti;

n) tutti i richiedenti che al termine dell'istruttoria hanno ottenuto un permesso di accesso alla ZTL, sono registrati in un sistema informatico gestito direttamente dal Comando Polizia Locale. Tali anagrafiche, associate a numeri di targa, concorrono altresì, alla formazione della *white list*, ovvero, l'elencazione di coloro che a diverso titolo, possono accedere alla ZTL, con particolare riferimento a quella regolamentata da varchi elettronici.

Art. 5. Caratteristiche dei permessi

I permessi permanenti sono di colore verde, esclusi quelli per i diversamente abili che sono di colore blu. I permessi temporanei sono di colore bianco.

I permessi riportano:

a) FRONTE (lato da esporre): • indicazione del permesso e/o "VARCHI ELETTRONICI" • Categoria del permesso, contraddistinta da una Lettera maiuscola e carattere grassetto • numero progressivo • Logo del Comune di Celano • targa veicolo • Eventuali note e prescrizioni • Data di rilascio permesso • Scadenza del permesso
b) RETRO: • Varco di accesso con eventuali strade da percorrere • Varco di uscita • riferimenti normativi

Le tipologie individuate per i permessi permanenti sono le seguenti:

- (R) per residenti, domiciliati o affittuari di immobili abitativi all'interno della ZTL, consente il transito senza limitazione oraria di tutti i giorni, con sosta massima di 15 minuti, eccetto durante lo svolgimento di eventi o manifestazioni debitamente autorizzate. Nell'istanza dovrà essere dichiarato di essere anagraficamente residente in ZTL, ovvero, di essere non residente, ma affittuario e munito di regolare contratto di durata non inferiore a un anno e/o proprietario domiciliato di unità abitativa;

- (G) per i proprietari di garage situati all'interno della ZTL, ovvero, per residenti e non residenti, proprietari o con disponibilità di posto auto a qualunque titolo, purché ad uso esclusivo, hanno diritto ad ottenere contrassegni per il transito all'interno della ZTL finalizzato al raggiungimento delle suddette aree private, eccetto durante lo svolgimento di eventi o manifestazioni debitamente autorizzate;

- (CS) per i titolari delle attività economiche/produttive con sede operativa nella ZTL. Sempre alla categoria (CS) appartengono gli artigiani, persone fisiche e giuridiche iscritte nei rispettivi albi professionali, che svolgono attività di manutenzione, riparazione e pronto intervento. In ogni caso, la circolazione all'interno della ZTL rimane soggetta alla limitazione delle fasce orarie ed eventuali limitazioni e/o prescrizioni relative all'itinerario;

- (M) per medici regolarmente iscritti all'Ordine Professionale ed esercitanti la professione di medico di base nel comune di Celano al fine di eseguire visite urgenti presso il domicilio dei pazienti;

- (AE) per Aziende/Enti, Associazioni e Servizi di Pubblica Utilità (Amministrazione comunale, Amministrazione provinciale, Amministrazione regionale, ASL, Enel, Telecom, Poste Italiane, Tekneco, CAM, Soc. Gas, Pubblica Assistenza, Croce Rossa, Misericordia, Associazioni di volontariato per assistenza domiciliare, Taxi e NCC, ecc). I permessi saranno rilasciati su richiesta del legale Rappresentante o del Presidente pro tempore, alle seguenti condizioni: a) i veicoli dovranno essere di proprietà o utilizzati in locazione finanziaria o leasing; in tal caso dovrà essere allegata copia del contratto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, indicante la scadenza del contratto; b) dovrà essere allegata documentazione amministrativa relativa alle specifiche autorizzazioni previste per l'esercizio dell'attività rilasciate dal Comune di Celano;

- (I) per i veicoli a disposizione delle persone diversamente abili residenti nel Comune di Celano (rilasciati ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada, dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada -D.P.R. n. 495/1992- e del Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici -D.P.R. n. 503/1996-), ai fini dell'accesso nelle zone a ZTL, con possibilità di sostarvi per massimo 15 minuti. Sarà necessario comunicare una targa che verrà poi inserita nella *white list*. Laddove si renda necessario accedere alla ZTL con un veicolo diverso da quello comunicato, l'interessato dovrà, come per i soggetti non residenti nel comune di Celano, avvalersi del numero telefonico 0863/792450 della Polizia Locale di Celano attraverso il quale potranno preventivamente comunicare l'imminente accesso.

Art. 6. Modalità per il rilascio del contrassegno

L'istanza (prima richiesta), viene rilasciata con le seguenti modalità, differenziata a seconda della tipologia dell'autorizzazione:

1) permessi di tipo (R) (G) (CS) - Domanda di rilascio autorizzazione corredata di copia di carta di circolazione del veicolo, autocertificazione attestante la residenza, nonché copia di tutta la documentazione che di volta in volta la polizia locale richiederà ai fini dell'istruttoria;
2) permessi di tipo (M) - Domanda di rilascio autorizzazione con allegata autocertificazione attestante l'elenco dei pazienti residenti all'interno della ZTL;
3) permessi di tipo (AE) - Domanda di rilascio di autorizzazione mediante apposito modulo, nella quale saranno annotate le targhe dei veicoli autorizzati all'ingresso nella ZTL e contestuale registrazione nella *white list* del sistema informatico gestionale.
4) permessi di tipo (I) - Comunicazione su apposito modulo del veicolo (massimo uno) che sarà utilizzati per l'accesso alla ZTL di Celano. Tale comunicazione, firmata dal titolare, dal tutore, o esercente la patria potestà, dovrà essere correlata dalla copia della carta di circolazione del/i veicolo/i e copia del contrassegno per disabili posseduto.

Fatto salvo il "rilascio per adeguamento", l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
b) fotocopia della carta di circolazione del/i veicolo/i;
c) se ricorre l'ipotesi nel caso di utilizzo di veicolo in locazione o leasing, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'esclusiva disponibilità del veicolo ed il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario;
d) se ricorre l'ipotesi, autocertificazione sottoscritta contenente gli estremi del contratto di lavoro con il/i collaboratore/i familiare/i conviventi;
e) se ricorre l'ipotesi dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la proprietà di posto auto ubicato in ZTL indicandone l'esatto indirizzo e civico;
f) se ricorre l'ipotesi idonea documentazione attestante la disponibilità del posto auto ad uso esclusivo (esempio contratto d'affitto) oppure, ove la stessa sia in comodato d'uso gratuito, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal proprietario del posto auto;
i) se ricorre l'ipotesi, autocertificazione contenente gli estremi del contratto di comodato o di locazione dell'unità abitativa ubicata in ZTL;

l) se ricorre l'ipotesi, lista dei veicoli costituenti il parco auto dell'Azienda o Ente o artigiano;
m) se ricorre l'ipotesi, delega del titolare, socio, rappresentante legale della ditta commerciale o impresa artigiana.

Art. 7. Validità dei contrassegni

I permessi permanenti di tipo (R), (G), (M), (AE) e (I) hanno una validità di anno solare ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre. Durante l'arco temporale di validità del permesso, è previsto che il titolare o il richiedente possa aggiornare lo stesso mediante autocertificazione per le seguenti ipotesi:

• nuovo veicolo in sostituzione di quello precedentemente autorizzato
• dichiarazione attinente la perdita di possesso, la vendita/rottamazione/altro
• comunicazione inerente il minor numero di componenti nucleo familiare del richiedente in ordine al veicolo già autorizzato.

A tal fine l'interessato dovrà allegare:

• carta circolazione nuovo veicolo in sostituzione di altro già in lista
• permesso in originale da sostituire

All'esito dell'istruttoria, verrà rilasciato per il veicolo sostituito, un nuovo permesso avente stessa scadenza del precedente ed aggiornata la situazione generale del nucleo familiare.

Art. 8. Permessi Temporanei (TMP)

Possono richiedere un permesso coloro che per motivi contingenti abbiano la necessità di circolare e di effettuare una breve sosta nella ZTL per un periodo di tempo determinato, e in ogni caso non superiore ai tre giorni consecutivi, salvo eventuali deroghe, ovvero, per un massimo di cinque accessi nell'arco temporale di un anno dalla data di rilascio. E' prevista una deroga speciale per alcune categorie di veicoli in casi particolari sottoposti di volta in volta all'attenzione del Responsabile del servizio Polizia Locale.

L'istanza, può essere presentata secondo l'apposito modello predisposto e prevede il rilascio di un permesso temporaneo, progressivamente ed univocamente numerato e registrato. URGENZE L'urgenza, stante il carattere assolutamente eccezionale dell'evento, autorizza all'accesso alla ZTL senza alcuna limitazione oraria, fermo restando che:

- l'ingresso estemporaneo sarà assoggettato all'autorizzazione differita come precedentemente descritta;
- nel caso in cui pervenga in forma cartacea, debitamente sottoscritta.

Resta inteso che qualunque documentazione giustificativa dell'intervento (fattura, bolla, foglio di intervento, etc.) pervenuta in difformità o incompleta, non sarà ritenuta idonea ai fini della positiva istruttoria dell'autorizzazione differita e pertanto comporterà violazione all'art. 7, commi 1 e 14, del Codice della Strada (accesso abusivo in ZTL), ferme restando in capo al destinatario dell'accertamento tutte le successive tutele previste per legge (ricorso amministrativo al Prefetto o Giudice di Pace).

Art. 9. Disposizioni finali e transitorie

I contrassegni dovranno essere esposti in maniera visibile sul parabrezza del veicolo ed esibiti a richiesta degli Agenti preposti al controllo. Il lato da esporre è quello frontale recante la tipologia del permesso e i dati identificativi del veicolo.

Per quanto sopra, ne deriva che la mancata esposizione, ovvero l'esposizione non visibile del permesso, o il mancato aggiornamento vengono puniti ai sensi del comma 2 dell'art. 158 del Codice della Strada.

In caso di smarrimento o distruzione o sottrazione del contrassegno, il duplicato potrà essere rilasciato dagli stessi uffici solo previa dichiarazione del richiedente, sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la predetta circostanza. In caso di smarrimento o distruzione o sottrazione del contrassegno persone diversamente abili, il duplicato potrà essere rilasciato dagli stessi uffici solo previa presentazione del richiedente, di denuncia di smarrimento presso competenti uffici di Pubblica Sicurezza.

Ogni permesso è valido sino al momento in cui sussistono le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi per i quali è stato rilasciato. Venendo meno tali requisiti, accertabili anche d'ufficio, è fatto obbligo al titolare di restituire il suddetto permesso per non incorrere nelle sanzioni previste.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio di permessi (transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, uso di fotocopia, sosta con veicolo cui è consentito solo il transito, uso di permesso scaduto di validità) oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 158 del Codice della Strada, può dar luogo anche alla revoca del permesso.

I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto), anche se scaduti, devono essere riconsegnati all'Ufficio di Polizia Locale.

Il richiedente, a pena di improcedibilità, deve sempre sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dati personali per le finalità istituzionali di cui al presente provvedimento.

Il procedimento istruttorio per l'incompleta compilazione dell'istanza o la mancanza dei suoi allegati, seguirà la disciplina nazionale ai sensi della legge n. 241/1990.